

GIOVANNI PAOLO ACCINNI  
Istituto di diritto penale e processuale penale Università degli Studi di Milano

INTERESSI PERCEPITI DA BANCHE ESTERE  
NON RESIDENTI E UN PRETESO CASO  
DI SOSTITUTO D'IMPOSTA

*Estratto da:*  
*RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA*  
Anno VII - N. 3 (1994)



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI  
1994

## INTERESSI PERCEPITI DA BANCHE ESTERE NON RESIDENTI E UN PRETESO CASO DI SOSTITUTO D'IMPOSTA

1. *L'insussistenza del solo elemento soggettivo del reato ex art. 2, l. n. 516/1982 nelle decisioni della più recente giurisprudenza penale di merito allorquando vi sia coincidenza fra soggetto sostituto di imposta e soggetto percettore degli interessi*

Con distinti provvedimenti la giurisprudenza di merito <sup>(1)</sup> ha confermato l'insussistenza della violazione dell'art. 2, n. 2, l. n. 516/1982 per mancata dichiarazione ed assoggettamento a ritenuta ai sensi dell'art. 26, 3° co., d.P.R. n. 600/1973 di interessi percepiti da banche estere non residenti nel territorio nazionale, sul rilievo che nel caso di specie «vi è identità di soggetti tra il percettore e l'erogatore del reddito». È infatti controverso in giurisprudenza se sia ammissibile l'ipotesi di un «sostituto d'imposta» che sia al medesimo tempo percettore diretto; di conseguenza, è posto in dubbio l'obbligo per il contribuente di effettuare la ritenuta nei confronti di se stesso.

La conseguenza e conclusione che se ne trae è che, vertendosi in questione controversa con riferimento alla sussistenza in capo all'Istituto di Credito della qualifica di sostituto d'imposta (trattandosi di soggetto diretto percipiente) «deve escludersi perlomeno la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato».

Il problema è sorto in occasione degli accertamenti eseguiti dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette ed inerenti alle dichiarazioni di sostituto d'imposta relative agli interessi ed agli altri redditi da capitale di numerosi Istituti di Credito: a carico dei quali si è precisamente ipotizzata la violazione del 3° comma dell'art. 26 d.P.R. 29.9.1973, n. 600, ovvero l'omissione, nella dichiarazione dei redditi, della dichiarazione dell'importo degli interessi attivi percepiti da banche estere non residenti e quindi non assoggettati alla ritenuta d'acconto del 25%. Di qui l'ipotesi di imputazione di cui all'art. 2, l. n. 516/1982, peraltro generalmente formulata senza precisare in relazione a quale ipotesi di reato ivi prevista sia elevata la contestazione.

Escluse, comunque, le ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione e di omesso versamento di ritenute effettivamente operate, posto che la contestazione tributaria è di omessa effettuazione delle ritenute stesse, la contestazione mossa nei confronti delle banche interessate è quella di mancata dichiarazione ed assoggettamento a ritenuta ai sensi dell'art. 26, 3° co., d.P.R. n. 600/1973 di interessi percepiti da banche estere non residenti nel territorio nazionale.

2. *L'interpretazione dell'art. 26, 3° co., d.P.R. n. 600/1973 nella giurisprudenza tributaria e sue conseguenze nelle soluzioni adottate in sede penale*

Siffatta disposizione prevede che nell'ipotesi in cui interessi, premi o altri

---

(1) G.I.P. Milano, 18 gennaio 1993, inedita; G.I.P. Trib. Milano, 24 marzo 1994, inedita.

frutti fossero dovuti da aziende ed istituti di credito non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta debba essere operata «dal soggetto residente incaricato del pagamento», con l'aliquota del 25%.

Il problema nel suo profilo fiscale, così come in quello penale conseguente, è dunque quello di verificare se l'istituto o l'azienda di credito residente che percepisca interessi su conti accesi presso istituti o aziende di credito non residenti, sia tenuto ad effettuare la ritenuta *nei confronti di se stesso*, quale «soggetto residente incaricato del pagamento».

Tanto i responsi della prevalente giurisprudenza tributaria, quanto quelli del giudice penale escludono, in capo all'istituto residente l'obbligo di operare le ritenute ai sensi dell'art. 26, 3° co. (2).

In particolare, la giurisprudenza penale di merito che già si era pronunciata (3) aveva concluso per l'insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 2, n. 2, l. n. 516/1982 in ragione della ritenuta inapplicabilità dell'art. 26, co. 3°, d.P.R. n. 600/1973, affermando, tra l'altro, che «sostituto è (...) definito chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto», motivo per cui non vi è più nulla che debba «esercitare la rivalsa, se non è diversamente statuito in modo espresso». Ne segue che «connotato imprescindibile dell'operatività di tale meccanismo è, da un lato, la presenza di un rapporto tributario (sostituto, reddituario, Stato) e, dall'altro, la *terzietà* del sostituto rispetto al titolare del reddito». Orbene, nel caso di specie, gli interessi dovuti a soggetti residenti nel territorio da non residenti, debbono essere pagati tramite un soggetto residente esplicitamente autorizzato dalla legge ad effettuare tali operazioni. Soggetto che, nel caso in questione, si identifica appunto con la «banca agente». Dunque, il fatto che quest'ultima «sia anche titolare dei redditi rappresentati da questi interessi fa sì che *coincida* in essa la figura del sostituto di imposta incaricato della ritenuta e quella del soggetto destinatario

(2) Hanno affermato l'inapplicabilità delle ritenute in oggetto quando il soggetto incaricato del pagamento coincida con il soggetto beneficiario degli interessi: Commissione Tributaria di 2° grado di Bergamo, sez. I, 30 ottobre 1987, n. 1253, in *Inf. Trib.*, n. 21/87, 37; Commissione Tributaria di 2° grado di Como, sez. I, 23 giugno 1988, n. 1027/88, *ivi*, n. 11/89, 41; Commissione Tributaria di 2° grado di Milano, sez. I, 19 marzo 1990, n. 12531/88, *ivi*, n. 12/90, 43; Commissione Tributaria di 2° grado di Milano, sez. III, 10 febbraio 1989, n. 199/88, *ivi*, n. 9/86, 42; Commissione Tributaria di 2° grado di Roma, sez. I, 25 marzo 1986, n. 44024, *ivi*, n. 9/86, 42; Commissione Tributaria di 2° grado di Varese, sez. I, 10 novembre 1989, n. 143/89, *ivi*, n. 23/89, 51; Commissione Tributaria di 1° grado di Bergamo, sez. III, 5 novembre 1986, n. 279, *ivi*, n. 9/87, 37; Commissione Tributaria di 1° grado di Brescia, sez. XIV, 21 luglio 1988, n. 2407, *ivi*, n. 20/88, 31; Commissione Tributaria di 1° grado di Como, sez. I, 12 maggio 1986, n. 1283, *ivi*, n. 12/86, 39; Commissione Tributaria di 1° grado di Cremona, sez. I, 18 ottobre 1988, n. 1654, *ivi*, n. 3/89, 41. *Contra*, Commissione Tributaria di 1° grado di Milano, sez. XXXIX, 6 novembre 1986, n. 53137 in *Inf. Trib.*, n. 9/87, 39; Commissione Tributaria di 1° grado di Milano, sez. XXXIX, 11 gennaio 1989, *ivi*, n. 17/89, 39.

(3) Trib. Milano, sez. 7ª pen., 22 marzo 1989, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1991, II, 298 ss., con nota di Zanotti.

del credito da erogare. *Ma tale circostanza non può mai portare ad ipotizzare una sorta di obbligo di autoritenuta, nella misura in cui viene meno in radice la necessità di assicurare con tale meccanismo la riscossione del tributo* (4).

### 3. La coincidenza del soggetto incaricato del pagamento con quello depositante e conseguente insussistenza dell'elemento oggettivo del reato

Per la verità, il rapporto di sostituzione di imposta («soggetto incaricato del pagamento») postula, in ragione della definizione data dall'art. 64, d.P.R. n. 600/1973, l'esistenza di due soggetti *distinti*, di cui uno tenuto al pagamento di imposta, in luogo del secondo, per fatti e situazioni a quest'ultimo riferibili. Ovvero implica, irrinunciabilmente, un rapporto *trilatero* tra l'erario, il sostituto (e cioè il soggetto nei cui confronti si realizza il presupposto dell'imposta) ed il sostituto (vale a dire il soggetto che, quale debitore a favore del sostituto di somme a titolo di interessi, salari, dividendi etc. deve operare la ritenuta con obbligo di rivalsa).

Ne discende che la figura del sostituto di imposta prevista dalla norma citata non è sussistente allorché, come appunto nell'ipotesi in esame, il rapporto intercorre direttamente tra una banca abilitata ed i corrispondenti bancari esteri, poiché, all'evidenza, in ipotesi siffatta, il soggetto incaricato del pagamento coincide con il soggetto depositante. Con la conseguenza che nessuna ritenuta deve essere operata dalle banche abilitate sugli interessi percepiti a valere sui conti da esse stesse intrattenuti con banche all'estero.

Una diversa soluzione non solo sarebbe in contrasto con la lettera della legge, ma porterebbe inevitabilmente a manifeste incongruenze (5). Ed infatti se si pretendesse di applicare l'istituto in oggetto anche nelle ipotesi in cui il soggetto erogatore del reddito coincide con quello percettore, sarebbe necessario riconoscere la possibilità che la rivalsa obbligatoria possa essere esercitata nei riguardi dello stesso soggetto erogante; che la dichiarazione del sostituto possa esporre tra i soggetti percipienti il medesimo dichiarante e che il sostituto possa essere obbligato a rilasciare la prevista certificazione della ritenuta a se stesso.

D'altra parte ed ancora è noto che gli interessi maturati sui conti esteri concorrono, al pari di tutti gli altri interessi e proventi, alla formazione del reddito imponibile della banca interessata, *già regolarmente assoggettato alle imposte sui redditi (Irpeg-Ilor)*. E così se gli importi, oggetto di contestazione, fossero stati puntualmente e regolarmente iscritti in contabilità e confluiti nella corrispondente voce di bilancio nel titolo rendite e profitti, perciò concorrendo alla formazione del bilancio e del reddito di impresa, avrebbero, come tali, già subito la tassazione corrisposta sul reddito di impresa.

Questo significa che l'imposizione di una ritenuta come quella la cui

(4) In questo senso: G.I.P. Trib. Milano, 13 ottobre 1992, inedita.

(5) Cfr., in tal senso, A. TRIMARCHI, *In tema di ritenuta sugli interessi dei depositi e delle obbligazioni estere*, in *Bancaria*, 1989, 423.

omissione è contestata dagli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, concretizzerebbe il prodursi di una *duplicazione di imposta, vietata per legge*. Si imporrebbe infatti un obbligo di versamento di imposta *già pagata* e che, ad evitare la duplicazione di imposte, costringerebbe il soggetto che venisse costretto a subire il prelievo di un'imposta già integralmente assolta dallo stesso, ad illogiche e dispendiose procedure di rimborso, contrarie allo spirito ed alla lettera della legge tributaria, oltre che di quella penale.

In questo senso, l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza penale di merito pur orientato nella direzione corretta, non è condivisibile là dove conclude semplicemente per l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, e non già di quello oggettivo.

Invero, la condotta del reato in esame è il mancato assoggettamento e quindi versamento di ritenute cui il soggetto agente sia tenuto per legge in ragione della sua qualità di sostituto di imposta. È dunque manifesto che in forza della coincidenza del soggetto incaricato del pagamento con quello depositante, fa assoluto difetto il rapporto di sostituzione di imposta, con la conseguenza altrettanto evidente che, difettando il rapporto indicato dalla norma quale presupposto della sussistenza del reato, viene meno lo stesso elemento oggettivo dell'illecito penale. In altre parole, non potendo dubitarsi dell'insussistenza in capo all'istituto di credito della qualifica di sostituto d'imposta, la conseguenza non può essere che quella della insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, e non già di quello meramente soggettivo.

GIOVANNI PAOLO ACCINNI

Istituto di diritto penale e processuale penale  
Università degli Studi di Milano



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
DEL SACRO CUORE

## Sistema bibliotecario e documentale

my Libr@ry

→ BiblioCHAT → HOME → AIUTO → NUOVA RICERCA

Nuova ricerca  Richiedi / Prenota  Esporta  Modifica la ricerca  Altra ricerca

Parole chiave di base  Tutto il Catalogo UCSC

Limita la ricerca alle copie disponibili

Forse cercavi rivista trimestrale di diritto penale telematica? [Altro](#)

trovato 1 risultato. Ordinati per **rilevanza** | data | titolo.

(Ricerche effettuate)

**Titolo** **Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia**

**Pubblicazione** Padova : CEDAM, 1988-

**Periodicità  
del seriale  
corr.**

**Trimestrale**

**Altro titolo**

**Diritto penale dell'economia**

**Rivista di diritto penale dell'economia**

**ISSN**

**1121-1725**

[More info](#)

Per eventuali informazioni aggiuntive utilizza le seguenti risorse (oppure fai click sul bottone **MORE INFO**):

Cerca riferimenti per *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia* in Google Scholar

<b>Ubicazione</b>	Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano
<b>Posseduto</b>	Vol. 9(1996)-
<b>Ultima annata in:</b>	Bibl. Scienze Giuridiche
<b>Collocazione</b>	PER-MI-008859
<b>Ultimi ricevimenti:</b>	Gennaio- Marzo 2016 v.29 no.1/2
<b>Ubicazione</b>	Deposito Centrale 1 - Milano
<b>Posseduto</b>	Vol. 1(1988)-vol. 8(1995).
<b>Collocazione</b>	PER-MI-008859
<b>Ubicazione</b>	Sala Giurisprudenza - Piacenza
<b>Posseduto</b>	Vol.1(1988)-
<b>Collocazione</b>	PER-PC-3190
<b>Nota</b>	Vari fascicoli donati dalla Biblioteca del Centro Studi della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
<b>Ultimi ricevimenti:</b>	Gennaio- Giugno 2016 v.29 no.1-2
<b>Ubicazione</b>	Deposito, Piano seminterrato - Cremona
<b>Posseduto</b>	2000; 2002.
<b>Collocazione</b>	PER-CR-DI.510.1

Ubicazione	Collocazione	Stato	Note
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2014 v. 27 n. 3-4	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2014 v. 27 n. 1-2	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2013 v. 26 n. 3-4	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2013 v. 26 n. 1/2	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2012 v. 25 n. 3-4	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2012 v. 25 n. 1/2	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2011 v. 24 n. 4	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2011 v. 24 n. 3	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2011 v. 24 n. 1-2	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2010 v. 23 n. 4	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco

[Visualizza le altre copie o ricerca un determinato volume/copia](#)

URL Permanente del record